



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO
QUARTO SETTORE - FINANZE E BILANCIO
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – T.O.S.A.P**

Approvato con Delibera della Commissione straordinaria N° 17/C del 2/2/94

Modificato:

- **con Delibera della Commissione Straordinaria n° 42/C del 3/5/95;**
- **con Delibera di Consiglio n° 33 del 29/03/2000;**
- **con Delibera di Consiglio n° 90 del 15/11/2006;**
- **con Delibera di Consiglio n° 56 del 25/07/2012**

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' istituita nel comune di Termini Imerese la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.L. del 15/11/1993, n° 507, modificato con successivo D.L. del 28/12/1993, n° 566, secondo le categorie, le zone e le tariffe riportate nel presente regolamento o che successivamente verranno modificate da Consiglio Comunale, in ottemperanza al terzo e quarto comma dell'art. 40 del citato decreto legislativo del 15 novembre 1993, n° 507.

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e delle relative tariffe si dà atto che il Comune, in base alla popolazione residente al 31/12/1992, è classificato alla "Quarta Classe" (comuni da oltre 10 mila a 30 mila abitanti).

- ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al precedente comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali, che attraversano il centro abitato, sono soggette all'imposizione da parte del Comune medesimo, giusto quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 38 del D. Leg.vo 507/93, come modificato dall'art. 1 del citato D. Leg.vo 506/93.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, della Provincia e del Comune o al demanio statale.

- ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta al Comune dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

- ART. 4 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono:

- a) – permanenti: quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto concessorio, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) - temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, protraggono per un periodo superiore a quello consentito in origine, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento.

- ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; in particolare:

- a) le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38 del D. Leg.vo 507/93, sono classificate, giusta delibera n° 13/C del 14/4/93, divenuta esecutiva con decisione del CORECO n° 1877/251 del 29/04/93, in quattro categorie.

Le relative tariffe sono determinate come appresso:

PRIMA CATEGORIA: con tariffa in misura pari a quella stabilita con D. Leg.vo 507/93;

SECONDA CATEGORIA: pari all'80% della Prima Categoria;

TERZA CATEGORIA: pari al 60% della Prima Categoria;

QUARTA CATEGORIA: pari al 40% della Prima Categoria;

- b) le località, indicate nell'art. 48 del D. leg.vo 507/93, sono classificate, giusta delibera del Consiglio Comunale n° 460 del 18/12/1985, riscontrata dalla C.P.C. in data 30 gennaio 1986 con decisione n° 4297/7238, in quattro categorie e precisamente:

1° CATEGORIA - CENTRO ABITATO;

2° CATEGORIA - ZONA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO;

3° CATEGORIA - ZONA PERIFERICA;

4° CATEGORIA - FRAZIONI;

- ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla quantità di suolo pubblico occupato, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Leg.vo 507/93 effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 5 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente.

Le superfici eccedenti i mille mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate al 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate come espresso:

in ragione del 50% sino a cento metri quadrati;

in ragione del 25% per la parte eccedente i cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati;

in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

La tassa è determinata in base alle misure contemplate dai successivi articoli.

Per le occupazioni temporanee, per le finalità previste al Capo 8° (Attività di intrattenimento Estivo su Suolo Pubblico) del vigente regolamento quadro delle agevolazioni tributarie e tariffarie approvato con Delibera di Consiglio n° 141 del 28/11/2005, la relativa tassa è determinata nella misura ridotta del 50%, con le clausole, condizioni, oneri e limitazioni previste dagli art. li 25 (dal 1° giugno al 15 settembre), 26, 27 e 28 del medesimo regolamento.

- ART. 7 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/86, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi a asse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO SECONDO

**DOMANDA DI CONCESSIONE – ISTRUTTORIA – CONCESSIONE – REVOCA SCADENZA –
RINUNZIA – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

- ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatesi, deve farne domanda al Comune, su carta legale, ed indicando, oltre alle proprie generalità, domicilio e codice fiscale, il motivo dell'occupazione e la durata di essa nonché la superficie che intende occupare.

La domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti ectc., il tutto secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dell'area antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni e residenti nel comune.

- ART. 9 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico, Ufficio di P.U. , Ufficio annona etc.)per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili, saranno sottoposte all'esame ed approvazione della Giunta Comunale, per le altre verrà adottata apposita determinazione o autorizzazione del Dirigente del Servizio competente.

Nell' istruttoria della domanda, gli Uffici Comunali in sede di parere dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni del codice della strada.

- ART. 10 - CONCESSIONI – DISCIPLINARE

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio, non potrà avere luogo, se non dietro concessione comunale.

Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo d'aree e spazi pubblici, comunque eseguite con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle aree pubbliche, sono precedute ed accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, il termine entro cui dovrà procedere all'occupazione ed alla realizzazione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario la concessione potrà essere subordinata alla stipulazione d'apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico esclusivo del concessionario.

Il non accoglimento della richiesta di concessione rientra nel potere discrezionale del Comune e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza d'occupazioni che devono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni ai beni comunali o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, gli uffici comunali competenti potranno prescrivere il versamento di un deposito cauzionale in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

- ART. 11 - CARATTERE DELLA CONCESSIONE

La concessione viene concessa in via precaria, a titolo personale e non trasferibile, se compatibilmente con le norme di cui al presente.

Può essere consentita la voltura, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze, autorizzazioni e concessioni prescritte (edilizie, commerciali, di pubblica sicurezza, etc.) e che a richiesta dovrà esibire.

A tal uopo, la concessione può essere subordinata alla preventiva dimostrazione, da parte dell'interessato, di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze, autorizzazioni e concessioni.

In tutti i casi la concessione si intende accordata:

- a) – fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- b) – con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dall'occupazione;
- c) – con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso della concessione stessa, nonché allo spostamento, la rimozione di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

- ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Eventuali lavori, opere e manufatti in genere dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati, facenti parte integrante della concessione e comunque in conformità a tutte le prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere sgomberato, a cura e spese del concessionario, ed avviato a discarica entro i tempi che gli Uffici Comunali indicheranno e comunque entro l'arco della giornata.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino delle aree interessate e quelle limitrofe e non occupate.

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il concessionario non dovrà in alcun modo intralciare il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi.

In caso di scavi aperti, durante le ore notturne, questi dovranno essere opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, restando l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi danno e responsabilità.

In caso in cui eventuali lavori da eseguire debbano interessare vie, piazze ed aree principali, gli Uffici Comunali competenti potranno imporre, ad insindacabile giudizio, che gli interventi stessi debbano essere realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle relative aree all'alba.

Nessun diritto ad indennità e/o refusione spetta al concessionario per eventuali danni che dovessero verificarsi ai manufatti ed opere di sua pertinenza causati dal Comune e dai suoi mezzi.

- ART. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

E' facoltà della Giunta Comunale revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono le ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile della medesima Giunta Comunale, nel qual caso il concessionario ha diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

La concessione potrà essere altresì revocata per inosservanza degli obblighi assunti, delle prescrizioni impartite dagli Uffici Comunali e delle norme legislative sia locali che generali.

In entrambi i casi il concessionario non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti, i quali, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.

La concessione potrà, inoltre, essere revocata, quando lo consigliano ragioni di opportunità dalle quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso gli eventuali manufatti, insistenti sulle aree comunali, potranno, ad insindacabile giudizio Comune, essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune, nel qual caso al concessionario spetterà

solamente una indennità che verrà stabilita dalla Giunta Comunale su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla Legge 25 giugno 1895, n°2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario medesimo.

In caso di revoca per inadempienze al presente regolamento ed al disciplinare al concessionario verrà applicata una penalità nella misura da due a quattro annualità della tassa T. O.S.A.P., vigente al momento della inadempienza, con obbligo di versarla nelle Casse Comunali entro i termini indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei termini suddetti il concessionario non vi ottemperasse il Comune ha facoltà di riscuoterla con i privilegi fiscali.

In ogni caso il concessionario è obbligato ad eseguire e a completare tutti i lavori imposti entro i termini perentori indicati nel provvedimento di revoca. Qualora nei suddetti termini il concessionario non ottemperasse a tali obblighi vi provvederà direttamente il Comune, con facoltà di riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali, in danno del concessionario inadempiente.

- ART. 14 - SCADENZA E RINUNZIA DELLA CONCESSIONE

Verificandosi la scadenza o la rinuncia della concessione, il concessionario lascerà libero il suolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinuncia.

Qualora nel termine suddetto il concessionario non ottemperi all'obbligo di sgombero e ripristino dei luoghi i lavori necessari verranno eseguiti direttamente dal Comune in danno del concessionario inadempiente con ogni facoltà di poter riscuotere le relative spese con i privilegi fiscali.

Tutti i manufatti insistenti sulle aree concesse alla scadenza della concessione potranno essere incamerati, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, nel patrimonio disponibile del Comune, spettando al concessionario solamente una indennità da valutarsi dall'ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359, o fatti sgomberare a cura e spese del concessionario.

- ART. 15 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penale che civili, in aggiunta al pagamento della "TOSAP" dovuta.

Per la loro cessazione si procederà nei termini di cui all'art. 823, secondo comma, del Codice Civile.

Gli eventuali manufatti, a giudizio della Giunta Comunale, potranno eventualmente essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune senza obbligo di alcun indennizzo di qualsiasi genere.

CAPO TERZO

DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 16 - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico, la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b = a x 0.8)	TERZA CATEGORIA (c = a x 0.6)	QUARTA CATEGORIA (d = a x 0.4)
€34,65	€27,72	€ 20,79	€13.86

- ART. 17 - DOMANDA DI CONCESSIONE E DISCIPLINARE

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di area privata sulla quale risulta costituita servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Comune con istanza in bollo come contemplato dall'art. 8.

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato, come previsto al precedente art.10, ad acquisizione dei pareri previsti dall'art. 9 e dopo formale delibera di Giunta Comunale.

- ART. 18 - SCADENZA E REVOCA

Le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico scadono alla data stabilita dall'atto deliberativo, e se non indicata al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia la data di inizio dell'avvenuta occupazione.

Per quanto attiene la scadenza e la revoca si rinvia a quanto contemplato dai precedenti articoli 13 e 14.

- ART. 19 - PARTICOLARI OCCUPAZIONI PERMANENTI

Le occupazioni relative ad autovetture da piazza, ai passi carrabili, al sottosuolo e soprasuolo stradale, all'impianto ed esercizio dei distributori di carburanti ed apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture aree, vengono, definite in particolare nei successivi articoli.

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

- ART. 20 - CARATTERE DEI PASSI CARRABILI

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che comportino un nuovo uso del suolo in forza del quale una parte di esso viene destinato non più e non soltanto dalla collettività, ma ad una utilizzazione privata del fabbricato o fondo cui il passo carrabile inerisce.

- ART. 21 - DOMANDA PER LA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona o Enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, deve essere richiesta al Comune con istanza in bollo, corredata da grafici, disegni, fotografie etc; in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 8, secondo le direttive degli uffici Comunali.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi comunali competenti, come contemplato dall'art. 9, e dovrà altresì riportare l'approvazione della Giunta Comunale.

- ART. 22 – CONCESSIONE

L'atto di concessione per la costruzione del passo carrabile è dato dal Comune giusto quanto contemplato dal precedente articolo 10, previo disciplinare contenente le condizioni e le modalità cui soggiace la concessione medesima.

- ART. 23 - TARIFFE PER I PASSI CARRABILI

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dalla intensità di tale utilizzazione di esso, e dall'esistenza di un atto concessorio del suolo.

La superficie tassabile, giusto quanto stabilito dall'art. 3 comma 60, lettera "a" della legge 549/1995, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Per i passi carrabili è prevista la particolare tariffa ridotta al 50 per cento, come contemplato dal 3° comma dell'art. 44 del Decreto legislativo 507/93, e precisamente sulla base delle misure di tariffa di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
€17,32	€13,86	€10,39	€6,93

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove e l'eventuale superficie eccedente detto limite viene calcolata in ragione del dieci per cento. La tassa ridotta al 50 per cento per i detti passi carrabili che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Comma abrogato in ottemperanza all'art.3, comma 60, lettera "b", della legge 28/12/1995, n.549.

Il Comune, comunque, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sulla area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria delle occupazioni permanenti, ridotta al 50 per cento.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 70 %.

- ART. 24 - SOPPRESSIONE DI PASSI CARRABILI

Per non pagare la relativa tassa, gli interessati possono richiedere l'autorizzazione all'ufficio Tecnico Comunale della messa in pristino, a loro totale spesa, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile secondo le direttive e le clausole dell'Ufficio medesimo.

L'ufficio Tributi, previo accertamenti e riscontri tecnici, provvederà in caso di accoglimento della domanda di cancellazione del contribuente a decorrere dall'anno successivo, dandone formale avviso all'interessato entro centoottanta giorni.

In caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivata risposta.

Nel caso invece di lavori ed opere comunali comportanti modifiche dei luoghi, previo conseguimento degli atti esecutivi necessari, il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili, provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati.

- ART. 25 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

CAPO QUINTO

DISCIPLINA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

ART. 26 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale sono tassate in ragione di anno sulla base delle tariffe annesse al presente Regolamento, in base ai criteri di seguito indicati :

- la tassa per l'occupazione di suolo e sottosuolo con :

- condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, ed è commisurata sulla base delle misure di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b = a x 0.8)	TERZA CATEGORIA (c = a x 0.6)	QUARTA CATEGORIA (d = a x 0.4)
€302,13	€241,70	€181,27	€120,85

- per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa comunale è dovuta fino ad un massimo di 5 km; e si applica sulla base delle misure di tariffa riportate di seguito:

PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA	QUARTA CATEGORIA
€120,85	€96,68	€72,51	€48,33

- per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri è dovuta una maggiorazione del 20%;

In esecuzione all'art.3, comma 62, della legge 28/12/95, n.549 per le occupazioni di suolo pubblico realizzati con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

L'applicazione della tassa non esonera dell'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in ripristino le aree comunali o le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Quando gli utenti eseguano lavori di riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali e non, sono sempre obbligati a rimettere in ripristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti. Inoltre il Comune ha diritto di imporre un contributo una volta tanto nelle spese di realizzazione dei collettori e delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

La misura del contributo è determinata dalla Giunta Comunale.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di €25,82 indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

-ART. 27 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni del sottosuolo e del soprassuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata anticipatamente, esclusa qualsiasi altra indennità.

CAPO SESTO

DISTRIBUTORI CARBURANTI E TABACCHI

-ART. 28 - DISTRIBUTORI CARBURANTI

Per l'impianto ed esercizio di distributori carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e le conseguenti occupazioni di suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

Agli effetti dell'applicazione della tassa la stessa è graduata secondo l'importanza della località ove sono situati gli impianti medesimi, in conformità a quanto statuito con Delibera del Consiglio Comunale n°460 del 18/12/1985, riscontrata dalla C.P.C. con decisione n°4297/7238 del 31 gennaio 1986.

La tariffa è determinata come appresso:

CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
€76,54	€46,33	€20,14	€10,08

La tassa si applica ai distributori muniti di un solo serbatoio interrato di capacità non eccedente i 3 mila litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione.

E' ammessa la tolleranza del cinque per cento.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita come in precedenza, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la stessa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. Quattro, comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione permanenti in base alla tariffa allegata, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 29 - DISTRIBUTORI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e le conseguenti occupazioni del suolo o soprassuolo è dovuta una tassa annuale, in base alle misure di tariffe di cui appresso:

CENTRO ABITATO	ZONA LIMITROFA	ZONE PERIFERICHE	FRAZIONI
€20,14	€14,91	€ 10,08	€10,08

CAPO SETTIMO

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono di tipo temporanee.

La tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

La tassa si applica a metro quadrato in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b = a x 0.8)	TERZA CATEGORIA (c = a x 0.6)	QUARTA CATEGORIA (d = a x 0.4)
€2,42	€1,94	€1,46	€0,97

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa viene ridotta del venti per cento.

Le tariffe per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo sono ridotte del cinquanta per cento.

Sono ridotte del cinquanta per cento le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata in misura del 50 per cento.

Le tariffe, di cui in precedenza, sono ridotte al 50 % per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

ART. 31 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

Per le occupazioni del suolo pubblico poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'ottanta per cento.

ART. 32 - AUTOVETTURE DA PIAZZA

Le occupazioni con autovetture di uso privato che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale e sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 50%.

ART. 33 - MANIFESTAZIONI POLITICO – CULTURALI

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali si applica la tariffa ridotta del cinquanta per cento.

ART. 34 - OCCUPAZIONI RICORRENTI

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento.

Parimenti sono ridotte del 50 % le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie.

ART. 34 bis NORME PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE CON PONTEGGI PER L'EDILIZIA

Le occupazioni con ponteggi per la realizzazione di opere od interventi di carattere edilizio su fabbricati esistenti sono considerate occupazioni temporanee e non possono essere autorizzate per periodi superiori a sei mesi, salvo eventuali proroghe in caso dimostrato di necessità.

La tariffa applicata per le occupazioni di cui al primo comma del presente articolo è quella prevista per le occupazioni temporanee di cui all'art.30 del vigente regolamento, si applica a metro quadrato in relazione ai giorni di occupazione in base alle misure giornaliere di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b = a x 0,8)	TERZA CATEGORIA (c = a x 0,6)	QUARTA CATEGORIA (d = a x 0,4)
€2,42	€1,94	€1,46	€0,97

Le misure di cui sopra vengono ridotte nel seguente modo:

PONTEGGI E CASSONONI SCARRABILI PER IL TRASPORTO DI SFABBRICIDI FINO A 14 GIORNI	RIDUZIONE DEL 50%
PONTEGGI E CASSONONI SCARRABILI PER IL TRASPORTO DI SFABBRICIDI DA 15 A 60 GIORNI	RIDUZIONE DEL 60%
PONTEGGI E CASSONONI SCARRABILI PER IL TRASPORTO DI SFABBRICIDI OLTRE 60 GIORNI	RIDUZIONE DEL 80%

ART. 35 - OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, aventi carattere temporaneo di durata non superiore a trenta giorni, fino ad un chilometro lineare la tassa è applicata in misura forfetaria in base alla tariffa di cui appresso:

PRIMA CATEGORIA (a)	SECONDA CATEGORIA (b = a x 0.8)	TERZA CATEGORIA (c = a x 0.6)	QUARTA CATEGORIA (d = a x 0.4)
€16,11	€12,90	€9,67	€6,45

Per le occupazioni superiori al chilometro la tassa è aumentata del 50% per ogni chilometro o frazione.

Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni la tassa è aumentata come segue:

- durata non superiore a 90 giorni : 30%
- durata superiore a 90 giorni e fino a 180 gg.: 50%
- durata superiore a centottanta giorni: 100%

CAPO OTTAVO

DENUNCIA, VERSAMENTO DELLA TASSA, ACCERTAMENTI, RIMBORSI, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI ETC.

- ART. 36 - DENUNZIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui all'art. 39 del D. Leg.vo 507/93 gli interessati debbono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dal medesimo messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui in precedenza, non sussiste per i successivi anni, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui espresso.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, il versamento della tassa deve essere effettuata nel mese di gennaio di ogni anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

In applicazione all'art.10, comma 1 ter del D.L. 31/01/1995, n.26, la tassa, se superiore ad € 258,22, può essere corrisposta con la tempistica e le modalità previste dalla medesima norma.

- ART. 37 - ACCERTAMENTI

Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al terzultimo comma del precedente articolo, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

L'avviso di accertamento, in esecuzione all'art.6., comma2, lettera b), del D. L.vo 32/200, deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che questo ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di Ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

- ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 58 del D.P.R. 28 gennaio 1968, n° 43, in un'unica soluzione.

Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

- ART. 39 – RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, *giusto quanto statuito dall'art.17, comma2, della legge 146/1998.*

In base alle previsioni dell'art.8 della legge 27/07/2000, n.212, il contribuente può richiedere al Comune l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione con quote di somme spettanti a titolo di rimborsi.

- ART. 40 – SANZIONI

In esecuzione dell'art.12 del D.L.vo 18/12/97, n.473:

- *Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di €51,00;*
- *Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior tassa dovuta: se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 ad €258,00.*

Le sanzioni innanzi indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è applicabile l'art.13 del D. L.vo 471/1997 nonché l'art.13 del D.L.vo 472/1997.

-ART. 41 – INTERESSI

Sia sulle somme rimborsate ai contribuenti sia sulle somme dovute da questi al Comune a titolo di tassa si applicano interessi *moratori in ragione del 2,50%* per ogni semestre compiuto, *giusto* quanto statuito all'art.17, comma 2, della legge 146/1998

ART. 42 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il comune comunica alla Direzione Centrale per la F. L. del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

CAPO NONO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 43 - GESTIONE DEL SERVIZIO

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 44 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 45 - DURATA DELLA CONCESSIONE

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 46 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 47 - INCOMPATIBILITA'

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 48 – DECADENZA

(Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 49 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Soppresso dall'art.53, comma 4, del D.L.vo 446/1997)

- ART. 50 - VIGILANZA

E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le delibere concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri ed il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

In ordine alla gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si fa rinvio l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si fa rinvio all'art. 35 del D. Leg.vo 507/93.

La Direzione Centrale di cui al primo comma ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del D. Leg.vo 12/11/1993 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'Ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 del citato D. Leg.vo 507/93 per il periodo in cui detta situazione perduri.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale puo'disporre ispezioni sulla gestione diretta o in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa OSAP, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.

CAPO DECIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 51 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo per il medesimo anno 1994, devono presentare la denuncia di cui all'art. 35 ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto dal medesimo articolo, cioè entro il mese di marzo 1994.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentata del dieci per cento, con una tassa minima di lire 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 507/93 sono effettuate con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. 14/9/31, n° 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28/01/1968, n°43, riguarderà la sola riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per le annualità fino al 1994.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 507/93, provvedono, in base a un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purché, entro un anno dalla data in vigore del citato Decreto Legislativo, ottengono l'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 38 del citato D. Leg.vo, secondo le modalità previste in materia di imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31/12/94, sempre ch  il Comune non intenda gestire direttamente il servizio.

Le modalit  della gestione, l'aggio il canone fisso, il minimo garantito nonch  le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente e dal Decreto Amm.vo 507/93.

Il mancato ottenimento della concessione nel termine contemplato dal sesto comma dell'art. 56 del Decreto Leg.vo 207/93 comporta a prescindere della durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Il comune provvede per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al citato al sesto comma dell'art. 56 del Decreto leg.vo del 15/11/1993, n  507, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del Decreto Leg.vo 507/93, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa per l'anno 1994   pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 50%.

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI
SUOLO PUBBLICO COMUNALE**

(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N°460 DEL 18/12/1995)

DISCIPLINARE
PER LA CONCESSIONE DI SUOLO ED AREA COMUNALE

PREMESSO:

- Che il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ (codice fiscale _____) residente in _____ via _____ n° _____ nella qualità di _____ ha richiesto all'Amministrazione del Comune di Termini Imprese la concessione di una porzione di area _____, ricadente in questa in via _____ della superficie di mq. _____, come indicato negli elaborati grafici presentati, al fine di realizzare

- Che la suddetta richiesta e gli elaborati grafici allegati: hanno riportato il visto/ l'approvazione da parte degli organi di cui a seguito:

_____ TUTTO CIO

PREMESSO

il sottoscritto, in osservanza alle norme contemplate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), si impegna ad occupare, nei termini e nei tempi contemplati dalla Delibera di Concessione, la porzione di area ubicata in questa via _____,

- ART. 1 -

L'occupazione verrà realizzata in conformità agli elaborati grafici assentiti dagli Organi Comunali e sarà mantenuta sempre in perfetta efficienza.

L'ubicazione verrà stabilita e picchettata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo delegato, il quale impartirà tutte le norme tecniche da adottarsi durante gli eventuali lavori da eseguirsi.

- ART. 2 -

I lavori, le opere ed i manufatti in genere, eventualmente da realizzare, verranno eseguiti in conformità a tutte le norme regolamentari vigenti in materia e, in difetto, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Comando di Polizia Urbana.

- ART. 3 -

Tutto il materiale di risulta verrà trasportato, a cura e a spese del sottoscritto-concessionario, alla pubblica discarica, che si obbliga a ripristinare l'area interessata dall'occupazione e quelle limitrofe e non occupate.

- ART. 4 -

Durante l'esecuzione delle opere e durante l'intero periodo di validità della concessione il sottoscritto non intralcerà il traffico, sia esso veicolare che pedonale, adottando tutte le precauzioni per evitare e scongiurare ogni e qualsiasi danno ed inconveniente, anche verso i terzi, ai manufatti di sottosuolo e di soprassuolo esistenti.

- ART. 5 -

Nel caso dovessero rendersi necessari scavi aperti, durante le ore notturne, questi verranno opportunamente segnalati e transennati, al fine di scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

- ART. 6 -

Nel caso in cui i lavori da eseguirsi interessano Vie, Piazze ed Aree cittadine, di notevole rilevanza, gli interventi verranno realizzati durante le ore notturne, senza arrecare alcun disturbo alla quiete pubblica e senza intralciare l'eventuale traffico, con obbligo di ripristino e di pulizia delle aree interessate e circostanti all'alba.

- ART. 7 -

I lavori verranno iniziati entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, In difetto la concessione si intenderà perentoria, senza nulla a pretendere.

- ART. 8 -

Nessun diritto ad indennità e/o refusione di spesa spetta al sottoscritto-concessionario per eventuali danni che dovessero causarsi alle opere di sottosuolo durante eventuali interventi adottati dal Comune o dai mezzi Comunali.

- ART. 9 -

La concessione viene accettata a titolo precario, personale e non trasferibile se non compatibilmente con le norme del vigente Regolamento Comunale in materia.

- ART.10 -

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale revocare, in qualsiasi momento, la concessione, quando lo richiedono ragioni di interesse pubblico, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale medesima.

La concessione potrà essere revocata per inosservanza degli obblighi assunti e delle norme legislative sia locali che generali.

In entrambi i casi, il sottoscritto-concessionario, non potrà avanzare pretese di qualsiasi genere, indennizzi o compensi di sorta, a qualsiasi titolo, anche per eventuali manufatti esistenti e realizzati, i quali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, potranno essere incamerati nel patrimonio disponibile del Comune o fatti sgomberare e demoliti a cura e a spese del sottoscritto.

La presente concessione potrà, inoltre, essere revocata quando lo consigliano ragioni di opportunità dai quali esuli ogni fine di pubblico interesse.

In tal caso al sottoscritto-concessionario spetterà solamente una indennità che verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale con i criteri di cui alla legge 25 giugno 1895, n° 2359.

- ART.11 -

In caso di revoca di cui al secondo capoverso del precedente articolo (revoca per inadempienza agli obblighi assunti) al sottoscritto-concessionario potrà essere applicata una penalità nella misura da due a quattro

annualità della tassa T.O.S.A.P., vigente al momento dell'inadempienza, a tal fine il sottoscritto-concessionario si obbliga a versarla nelle Casse Comunali entro il termine indicato nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto-concessionario non vi ottemperasse l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di riscuoterla con i privilegi fiscali.

- ART.12 -

Il sottoscritto-concessionario assume piena, assoluta ed esclusiva responsabilità di fronte ai terzi per ogni e qualsiasi danno che dovesse dipendere dalla concessione medesima, sollevando l'Amministrazione Comunale dalle responsabilità che le potessero essere addebitate per il sussistere della concessione.

- ART.13 -

Verificandosi la scadenza o la rinuncia della concessione, il sottoscritto-concessionario lascerà il suolo ed il sottosuolo fruito, provvedendo al ripristino dei luoghi, degli scavi e del suolo manomessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di scadenza o di rinuncia.

Nel caso di revoca, contemplato dal precedente art.10, il sottoscritto- concessionario si obbliga ad eseguire e a completare tutti i lavori e le opere indicati nel provvedimento di revoca.

Qualora nel detto termine il sottoscritto- concessionario non ottempera a tali obblighi, provvederà direttamente il Comune, in danno del sottoscritto- concessionario, il quale riconoscerà tutte le spese così come notificate dall'Amministrazione Comunale concedente che ha la facoltà di riscuoterla con i privilegi fiscali.

- ART.14 -

Quale corrispettivo dell'assentita concessione il sottoscritto- concessionario corrisponderà al Comune la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) di cui al Decreto Legislativo 12 novembre 1993, nella misura della tariffa T.O.S.A.P., vigente durante il decorso della concessione medesima.

Termini Imerese, li

In Fede

(firma autenticata del concessionario)

CLASSIFICAZIONE DELLE VIE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE
(APPROVATA CON DELIBERA N°13/C DEL 14/04/1993)

ELENCO DELLE STRADE, VIE, VICOLI, PIAZZE, AREE PUBBLICHE E STRADE EXTRA URBANE,
DI PROPRIETA' COMUNALE E RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

(Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n°13/c del 14/04/93 e riscontrata dal CO.RE.CO
in data 29/04/93 con decisione n°18777/251).

N°	PRIMA CATEGORIA	N°	PRIMA CATEGORIA
1	ACIREALE (CORTILE)	47	CAPUANELLI (VIA)
2	ACQUEDOTTO ROMANO (VIA)	48	CARACCIOLO (VIA)
3	AGATINO (VIA)	49	CARDUCCI (VIA)
4	AGLIERI RINELLA IGNAZIO (VIA)	50	CARMELO DEL (VIA)
5	AGRICOLTORE (VIA)	51	CARMINE (PIAZZA)
6	AGRIGENTO (VIA)	52	CARUSO GIUSEPPE (VIA)
7	AGUGLIA (VIA)	53	CASCINO GENERALE (VIA)
8	AMATO (VIA)	54	CASTELLANA (VIA)
9	AMODEO BIAGIO (VIA)	55	CASTELLO (CIRCONVALLAZIONE)
10	AMPELODESIMO (VIA)	56	CASTRO GIOVANNI (VIA)
11	ANCONA (VIA)	57	CATANIA (VIA)
12	ANFITEATRO (VIA)	58	CATARINARO (VIA)
13	ANNUNZIATA (VIA)	59	CAVALLACCI (VIA)
14	ARCHIMEDE (VIA)	60	CAVALLOTTI FELICE (VIA)
15	ARENA (VIA)	61	CAVASINO (VIA)
16	AREZZO (VIA)	62	CAVE DEL PORTO (VIA)
17	ARRIGO LIBORIO (PIAZZA)	63	CERVO (VIA)
18	ASSUNTA (VIA)	64	CIAULA (VIA)
19	AUGUSTA (CORTILE)	65	CIMINO SALVATORE (VIA)
20	AURORA (VIA)	66	CIPRI' GIUSEPPE (VIA)
21	AZZARELLO (VIA)	67	COLOMBO CRISTOFORO (LUNGOMARE)
22	BAGNI DEI (VIA)	68	COMELLA GIROLAMO (PIAZZA)
23	BALLOMA (PORTA)	69	CONCERIE (LARGO)
24	BALSAMO G.PPE ABATE (VIA)	70	CONSOLO (VIA)
25	BALSAMO P. (SERPENTINA)	71	COPPOLA G.PPE (VIA)
26	BARLACI (PIANO)	72	CORDAI (VIA)
27	BARRATINA (VIA)	73	CORMONS (VIA)
28	BATTAGLIA E. SENATORE (VIA)	74	CORSO (VIA)
29	BECCAI (VIA)	75	CRISPI F.SCO (PIAZZA)
30	BELVEDERE P.PPE PIEMONTE (VIALE)	76	CUBA (VIA)
31	BENINCASA GIUSEPPE (PIANO)	77	CULOTTA (VIA)
32	BEVUTO (VIA)	78	CUSIMANO ROCCO (VIA)
33	BOLOGNA (VIA)	79	D'ANNUNZIO (VIA)
34	BOLZANO (VIA)	80	DA VINCI LEONARDO (VIA)
35	BRESCIA (VIA)	81	DALLA CHIESA C.A. (PIAZZA)
36	BRIN BENEDETTO (VIA)	82	DANTE A. (VIA)
37	BUONARROTI MICHELANGELO (VIA)	83	DE GASPERI A. (PIAZZA)
38	BURRAFATO A. (PIAZZA)	84	DE MICHELE F.SCO SALESIO (VIA)
39	CABOTO (VIA)	85	DE NICOLA E. (VIA)
40	CALTANISSETTA (VIA)	86	DELTA (VIA)
41	CANDIOTO IGNAZIO (VIA)	87	DEMMA IGNAZIO (VIA)
42	CANNITELLO (VIA)	88	DI BLASI (VIA)
43	CANNOLO (VIA)	89	DI BLASI F.U. (PIAZZA)
44	CAPPUCCINI (PIAZZALE)	90	DI NOVO PIETRO (VIA)
45	CAPPUCCINI (VIA)	91	DI STEFANO (VICOLO)
46	CAPRE DELLE (VIA)	92	DI VITTORIO (LARGO)

N°	PRIMA CATEGORIA	N°	PRIMA CATEGORIA
93	DIAZ A. (VIA)	145	LA MANNA A. (VIA)
94	DIROTTO (VIA)	146	LA MANTIA (VIA)
95	DUOMO (PIAZZA)	147	LA MASA (PIAZZA)
96	EINAUDI L. (VIA)	148	LA NASA (VIA)
97	ENNA (VIA)	149	LA PIRA G. (VIA)
98	ERRANTE V.ZO (VIA)	150	LA ROCCA (VIA)
99	FACIANO (VIA)	151	LA TORRE P. (VIA)
100	FERMI E. (VIA)	152	LANZAROTTA (VIA)
101	FERRARA GIUSTINO (VIA)	153	LAPARO DEL (VIA)
102	FINOCCHIARO APRILE (PIAZZA)	154	LAVORO DEL (VIA)
103	FIUME (VIA)	155	LEONE (VIA)
104	FONTE PIR (VIA)	156	LEPRE (VIA)
105	FONTE SERIO (VIA)	157	LI CAUSI G. (PIAZZA)
106	FORMUSA (VIA)	158	LIBERTA' (VIA)
107	FORNO (VIA)	159	LIOTTA (VIA)
108	FOSCOLO U. (VIA)	160	LIPARI (VIA)
109	FOSSOLA (VIA)	161	LO BELLO (PIANO)
110	GAETA (VIA)	162	LO CICERO (VIA)
111	GALERA (VIA)	163	LO DATO (VIA)
112	GALILEO GALILEI (VIA)	164	LO FASO GIACINTO (VIA)
113	GALLEGRA (VIA)	165	LO MONACO (VIA)
114	GALLUZZO (VIA)	166	LUCE DELLA (VIA)
115	GANCI (VIA)	167	LUNGOMOLO (VIA)
116	GARIBALDI G. (VIA)	168	MACINE (VIA)
117	GARITA (VIA)	169	MAGAZZINI (VIA)
118	GATTO (VIA)	170	MALATO (VICOLO)
119	GEBBIA VECCHIA (VIA)	171	MALTESE (CORTILE)
120	GENIO del (VIA)	172	MAMERTINO (VIA)
121	GENOVA (VIA)	173	MANDRE (VIA)
122	GENTILE (VIA)	174	MANGIONE (VIA)
123	GERACI GIUSEPPE BERNARDO (PIAZZA)	175	MANZONI A. (VIA)
124	GISIRA (VIA)	176	MARCONI G. (VIA)
125	GIUFFRE' (VIA)	177	MARFISI (VIA)
126	GIUFFRE' SARINO (VIA)	178	MARIA SS. DEL PONTE (VIA)
127	GIUNTA TOMMASO (VIA)	179	MARINA (PIAZZA)
128	GORIZIA (PIAZZA)	180	MARINESE E. (VIA)
129	GRANO DEL (PIAZZA)	181	MARSALA (VIA)
130	GRANO DEL (VIA)	182	MASCARI (VIA)
131	GRIFO (VIA)	183	MASTICE DEL (VIA)
132	GRISONE (VIALE)	184	MATTARELLA P. S. (VIA)
133	GUARDIA VECCHIA DELLA (VIA)	185	MATTEI E. (VIA)
134	IANNELLI E. (VIA)	186	MATTEOTTI G. (VIA)
135	IMMACOLATELLA (LARGO)	187	MAURO (VIA)
136	IMPALASTRO VICINALE (VIA)	188	MAZARINO (VIA)
137	IMPALLARIA (LARGO)	189	MAZZARINO-CARCERI-ZARA
138	INDOVINA (VIA)	190	MAZZIERE (VIA)
139	INDUSTRIA (VIA)	191	MAZZIERE VECA (VIA)
140	INGUAGGIATO R. (VIA)	192	MAZZINI G. (VIA)
141	IPPOLITO (VIA)	193	MERCATO FRUTTA
142	ISONZO (VIA)	194	MERCATO FRUTTA (PIAZZALE)
143	LA CAVERA (VIA)	195	MERCATO ITTICO (PIAZZALE)
144	LA MALFA U. (VIA)	196	MESSINA (VIA)

N°	PRIMA CATEGORIA	N°	PRIMA CATEGORIA
197	MILANO (VIA)	249	RICCA (VIA)
198	MODESTIA (VIA)	250	ROCCHICELLE (VIA)
199	MOLA (VIA)	251	ROMA (VIA)
200	MOMMA SALA (VIA)	252	ROMANO BALDASSARE (VIA)
201	MONACHELLE (VIA)	253	RUSSITANO (VICOLO)
202	MONTE GRAPPA (VIA)	254	S.S. SALVATORE (VIA)
203	MORREALE (VIA)	255	SALEMI ODDO (VIA)
204	MOSAICO (VIA)	256	SALVO ROSARIO DI PIETRAGRANZ.
205	MULE' G. (VIA) (GIA' VIA ROMA)	257	SAN CALOGERO (LARGO)
206	MUNICIPIO (VIA)	258	SAN CARLO (PIAZZA)
207	MUSEO CIVICO (VIA)	259	SAN FRANCESCO D' ASSISI (PIAZZA)
208	NAPOLITI (VIA)	260	SAN FRANCESCO SAVERIO (VIA)
209	NENNI P. (VIA)	261	SAN GIOVANNI (VIA)
210	NIVALORO (VIA)	262	SAN GIROLAMO (SALITA)
211	NOGARA (VIA)	263	SAN GIUSEPPE (VIA)
212	ORLANDO VITTORIO EMANUELE (VIA)	264	SAN MARCO (VIA)
213	ORTO DELL' (VIA)	265	SAN VINCENZO DE PAOLI (VIA)
214	OSPEDALE CIVICO (VIA)	266	SANFILIPPO (VIA)
215	OSPEDALE DELLE DONNE (VIA)	267	SANSONE G. (PIAZZA)
216	OSTIA (VIA)	268	SANT' ANNA (PIAZZA)
217	OZANAM FEDERICO A. (PIAZZA)	269	SANT' ANTONIO (PIAZZA)
218	PAGLIERE (VIA)	270	SANT' ARSENIO (VIA)
219	PALAZZO CIRILLO (VIA)	271	SANT'ORSOLA (VIA)
220	PALERMO (PORTA)	272	SANTA CATERINA (PIAZZA)
221	PALERMO (VIA)	273	SANTA CATERINA (VIA)
222	PALMENTO (VIA)	274	SANTA LUCIA ALBERGO (VIA)
223	PALMERI N. (VIA)	275	SANTA VERONICA (VIA)
224	PALMERI NICOLO' (VILLA)	276	SCALAMBRA (VIA)
225	PALOTTO (VIA)	277	SCARDA (VIA)
226	PANDOLFINI DENARO (VIA)	278	ISCELSI (VIA)
227	PANZICA (VIA)	279	SCEUSA FILIPPO MARIA (VIA)
228	PAPANIA (VIA)	280	SCIALAMBRA G.PPE ANTONIO (VIA)
229	PARISI (VIA)	281	SCOLARO IGNAZIO (VIA)
230	PARRI F. (VIA)	282	SCUOLE TECNICHE (VIA)
231	PARROCCHIA (VIA)	283	SEGNi A. (VIA)
232	PASCOLI G. (VIA)	284	SELVA BAGNI (VIA)
233	PASSAFIUME (VIA)	285	SELVA SALES (VIA)
234	PECORARO (VIA)	286	SETTI CARRARO E. (VIA)
235	PERTINI S. (VIA)	287	SGARLATA F. (VIA)
236	PETRARCA G. (VIA)	288	SIRACUSA (VIA)
237	PIAVE (VIA)	289	SOLITARIO (VICOLO)
238	PIRETTA (VIA)	290	SPADARO (VIA)
239	PIRRONE G. (VIA)	291	SPECIALE (VIA)
240	IPOLA (VIA)	292	SPERANDEO (VIA)
241	PORTA ARTESE (VIA)	293	ISPINE DELLE (VIA)
242	PORTA CARICATO (VIA)	294	ISPUCCHES (VIA)
243	PORTA ERCULEA (VIA)	295	SS. MARIA DEL PONTE (VIA)
244	PORTA EURACEA (VIA)	296	SS. SALVATORE (VIA)
245	PRATI (VIA)	297	STAZIONE (PASSEGGIATA)
246	PROGRESSO DEL (VIA)	298	STAZIONE (PIAZZA)
247	QUATTROCCHI (VIA)	299	STENIO (VIA)
248	RETI DELLE (VIA)	300	STESICORO (VIA)

N°	PRIMA CATEGORIA	N°	PRIMA CATEGORIA
301	STURZO L. (VIA)	317	TRIESTE (VIA)
302	TAORMINA (VIA)	318	UDINE (VIA)
303	TARANTO (VIA)	319	UFFICIO TECNICO (LARGO)
304	TEATRO EDEN (LARGO)	320	UGDULENA G. (VIA)
305	TERESI (VIA)	321	UMBERTO E MARGHERITA (CORSO)
306	TERME DELLA (PIAZZA)	322	UMBERTO I° (PIAZZA)
307	TERRANOVA C. (VIA)	323	VALLONE (VIA)
308	TEVERE (VIA)	324	VERONA (VIA)
309	TINTA (VIA)	325	VILLAGGIO PESCATORI (PIAZZA)
310	TINTORE (VIA)	326	VITE DELLA (VIA)
311	TOGLIATTI P. (VIA)	327	VITTORIA DELLA (PIAZZALE)
312	TORINO (VIA)	328	VITTORIO AMEDEO (VIA)
313	TORRACCHIO PORTA (VIA)	329	VITTORIO EMANUELE (VIA)
314	TORRE DEI SACCARI (VIA)	330	VITTORIO VENETO (VIA)
315	TRAPANI (VIA)	331	ZARA (VIA)
316	TRENTO (VIA)	332	ZARA- CAVALLACCI

N°	SECONDA CATEGORIA	N°	SECONDA CATEGORIA
1	AMODEO VINCENZO (VIA)	53	GELA (VIA)
2	AOSTA (VICO)	54	GESSO (VIA)
3	AQUILIO (VIA)	55	GESU' GIUSEPPE E MARIA (VIA)
4	ARCO (VICOLO)	56	GIARDINETTO (VIA)
5	ASPARAGIO (VIA)	57	GIGLIO DEL (VIA)
6	BELISARIO (VIA)	58	GINNASIO DEL (VIA)
7	BONDI' (VIA)	59	GIROLAMO (VICO)
8	BRENNERO (VICOLO)	60	GIULIANO (VIA)
9	BURRONE (VIA)	61	GIUNTA (VIA)
10	CACCAMO (CORTILE)	62	GOTTARDO (VICOLO)
11	CALABRO' (VIA)	63	GRANATO (VIA)
12	CANALE (VICOLO)	64	GRAZIANO (VIA)
13	CANCELLO DEL (VIA)	65	GRASSETO (VIA)
14	CANDIOTO (VIA)	66	GUARINO G.PPE (VIA)
15	CARITA' (VICOLO)	67	GUCCIARDI (VIA)
16	CATALANO (CHIASSUOLO)	68	GULLO (VIA)
17	CATANZARO (VIA)	69	IMERA (CORTILE)
18	CEFALU' (CORTILE)	70	ISTRIA (VIA)
19	CHIRUMBOLO (VIA)	71	ITALIA (VICOLO)
20	CIABATTINO (VIA)	72	ITRIA (CHIASSUOLO)
21	CIMINNA (CORTILE)	73	LA COVA (VIA)
22	CIMINO (PIAZZETTA)	74	LA ROSA (VIA)
23	CIOFALO S.RE (CORTILE)	75	LA SCOLA VIRGILIO (VIA)
24	CIPOLLA (VICOLO)	76	LECCE (VIA)
25	CIRA' (CORTILE)	77	LENTINI (VIA)
26	CIRESI (SALITA)	78	LO PRESTI (VIA)
27	COLLINA (VIA)	79	LOMBARDO (VIA)
28	CONTE (VIA)	80	LONGO (VIA)
29	COSENTINO PAOLO (VIA)	81	MADONNA BELLA (VIA)
30	CRISANTI (VICOLO)	82	MADONNA DELLA CATENA (VIA)
31	CUCCO A. (VIA)	83	MAESTRANZA (VIA)
32	CUTRARA (VIA)	84	MASSO (VIA)
33	DATTILO (VIA)	85	MASTRO ALESSI (VIA)
34	DE LISI (VIA)	86	MESSINEO (VIA)
35	DEL FORNO (VICOLO)	87	MESTRE (VICOLO)
36	DI COLA (VICOLO)	88	MIRABELLA (VIA)
37	DI DOMENICO (VICOLO)	89	MOLISE (VICOLO)
38	EMILIA (VICOLO)	90	MONASTERO (VIA)
39	ERGOLTELE (VIA)	91	MONETA (CORTILE)
40	FAVELLA (VICOLO)	92	MONTAGNA (VIA)
41	FARO DEL (VIA)	93	MORELLO (VICOLO)
42	FICO DEL (VIA)	94	MORI (VICOLO)
43	FILIPPELLO (VIA)	95	MORMINO IGNAZIO (VICOLO)
44	FIORE (VIA)	96	MORMINO LUIGI (VIA)
45	FONTANIERE DEL (VIA)	97	NEVE DELLA (VIA)
46	FORTUNA (VICOLO)	98	NOLA (VICOLO)
47	FUMALORO (CORTILE)	99	NOTO (VICOLO)
48	FUSCO (CORTILE)	100	OLIVO (VIA)
49	GALLO (VIA)	101	OMBRE DELL' (VIA)
50	GANDOLFO (VIA)	102	ORATORIO (VIA)
51	GANGUZZA (VIA)	103	ORFANOTROFIO FEMMINILE (VIA)
52	GARGOTTA AN.NO (SALITA)	104	PACE DELLA (VIA)

N°	SECONDA CATEGORIA	N°	SECONDA CATEGORIA
105	PALMISANO (VIA)	144	SICILIA (VIA)
106	PALMISTA (SALITA)	145	SODARO (VIA)
107	PALUMBO (VIA)	146	SOLITO F.SCO (VIA)
108	PANTELLERIA (VIA)	147	SORGIVE (VIA)
109	PARLATORIO (VIA)	148	SOTTILE (VIA)
110	PARROCO (VIA)	149	SPICUZZA (VIA)
111	PATIRI G.PPE (VIA)	150	SPINELLI (VICOLO)
112	PENSABENE (VIA)	151	SPLUGA (CORTILE)
113	PERGOLE (VIA)	152	STAZIONE (VIA)
114	PIETRA (CORTILE)	153	STENDITORE (VIA)
115	PIPPARONE (CORTILE)	154	STROMBOLI (VICOLO)
116	PISA (VIA)	155	SULLA CRESTA (VIA)
117	PISTOIA (VIA)	156	TANTILLO (VIA)
118	PUSATERI (VIA)	157	TAVERNA (VIA)
119	RAGONA (CORTILE)	158	TORNO DEL (CHIASSUOLO)
120	RAIMONDI (VIA)	159	TORO (SALITA)
121	RALLO (VICOLO)	160	TORREGROSSA (VICOLO)
122	REMO DEL (VIA)	161	TOSCANA (CORTILE)
123	RIMINI (VIA)	162	TOTARI (VIA)
124	ROCCA (CORTILE)	163	TOTI E. (VIA)
125	RUBINO (VICOLO)	164	TROVATELLI (VICOLO)
126	RUDERI (CORTILE)	165	TUSA (CORTILE)
127	RUFFINO (VICOLO)	166	USTICA (CORTILE)
128	RUSSO (VIA)	167	VALLIGIANI (SALITA)
129	SALIA (VIA)	168	VALLONACCIO (VIA)
130	SALICA (VIA)	169	VAZZANA (VIA)
131	SAN GIACOMO (VIA)	170	VENERINI ROSA BEATA (VIA)
132	SAN LORENZO (CORTILE)	171	VESPUCCI (VIA)
133	SAN PIETRO (VIA)	172	VIAREGGIO (VIA)
134	SANT' AGATA (VIA)	173	VICARIO (VIA)
135	SANT' ANTONINELLO (VIA)	174	VILLALBA (VICOLO)
136	SANT'IGNAZIO (VIA)	175	VILLALBA (VICOLO)
137	SARDEGNA (VIA)	176	VILLAUREA BARONE DI (VIA)
138	SATARIANO (VIA)	177	VIOLA (VICOLO)
139	SCATOZZO (VIA)	178	VIRGILIO (VIA)
140	SCIARA (CORTILE)	179	ZAMMITTI (VIA)
141	SCOPARI (VIA)	180	ZETA 5 (VIA)
142	SERRAIO (VIA)	181	ZETA 6 (VIA)
143	SERRATORE (CORTILE)		

N°	TERZA CATEGORIA	N°	TERZA CATEGORIA
1	ABBRUZZI (VIA) VILLAUREA	21	LIGURIA (VIA) VILLAUREA
2	ACQUA CALDA DELL' (VIA)	22	LOMBARDIA (VIA) VILLAUREA
3	ALLORO (VIA) TRABIA	23	MARCHE (VIA) VILLAUREA
4	ARCHIMEDE (VIA) TRABIA	24	MAZZIERE (STRADA VICINALE)
5	ARNO (CORTILE)	25	MORICI (VIA) TRABIA
6	ARNO (VICOLO)	26	PATTERI (STRADA COMUNALE)
7	ARNONE (VICO)	27	PERGOLA (VIA) TRABIA
8	BANDIERA (VIA)	28	PERRIERA (VIA) TRABIA
9	BELVEDERE (VIA) TRABIA	29	PETRUSO (VIA) TRABIA
10	BONACCORSO (VIA) TRABIA	30	ROCCA ROSSA (STRADA VICINALE)
11	BRAGONE STRADA VICINALE	31	ROCCIA (VIA)
12	BURRONE (VIA) TRABIA	32	SAN GIOVANNI (STRADA VICINALE)
13	CAVALLACCI (STRADA VICINALE)	33	SAN GIROLAMO (STRADA VICINALE)
14	CHIARERA (STRADA VICINALE)	34	SANT' ANTONIO (STRADA VICINALE)
15	CODA DI VOLPE (VIA) TRABIA	35	SANTA MARINA (STRADA VICINALE)
16	DANIGARCI (VIA) TRABIA	36	STESICORO (VIA) TRABIA
17	FORNACE (VIA) TRABIA	37	STOCCO DI CALCASACCO (STRADA
18	FOSSOLA (STRADA VICINALE)	38	STOCCO DI GIANCANIGLIA (STRADA
19	GIARDINI S. LORENZO (STRADA	39	TUCIDITE (VIA) TRABIA
20	LAZIO (VIA) VILLAUREA	40	VENTIMIGLIA (VIA) TRABIA

N°	QUARTA CATEGORIA	N°	QUARTA CATEGORIA
1	ARANCIO CANGEMI (STRADA	35	MONTAGNA (STRADA VICINALE)
2	BALATA 1° E 2° (STRADA VICINALE)	36	MURAPENA (STRADA VICINALE)
3	BUONFORNELLO 1° E 2° (STRADA VIC.)	37	NOTABARTOLO (STRADA VICINALE)
4	BUONFORNELLO SUPERIORE (STRADA	38	NOTABARTOLO-MOLARA (STR.DA
5	BURRONE MADONNA (STRADA	39	OGNIBENE (STRADA VICINALE)
6	CAMERCIA (STRADA VICINALE)	40	PASSO GRANDE (STRADA VICINALE)
7	CANALOTTO (STRADA VICINALE)	41	PASSO LIVELLO SAN GIACINTO (STR.
8	CANGEMI (STRADA VICINALE)	42	PASSO POLIZZI (STRADA VICINALE)
9	CANNA INFERIORE (STRADA VICINALE)	43	PATARA (STRADA VICINALE)
10	CANNA SUPERIORE (STRADA VICINALE)	44	PATARELLA (STRADA VICINALE)
11	CANNEMASCHE (STRADA VICINALE)	45	PERNICE (STRADA VICINALE)
12	CARRUBBAZZO (STRADA VICINALE)	46	PIANO GRANDE (STRADA VICINALE)
13	CASTEL BRUCATO (STRADA VICINALE)	47	PIRAINO (STRADA VICINALE)
14	CHIANNAZZO (STRADA VICINALE)	48	QUARANTASALME (STRADA VICINALE)
15	CODA DI VOLPE (STRADA VICINALE)	49	ROCCA DEL DRAGO (STRADA
16	COMUNI (STRADA VICINALE)	50	ROCCCAZZO (STRADA VICINALE)
17	CORTEVECCHIA (STRADA VICINALE)	51	ROSARIO (STRADA VICINALE)
18	COZZO CIPOLLA (STRADA VICINALE)	52	SAN CALOGERO (STRADA VICINALE)
19	COZZO IMPERATORE (STRADA	53	SAN GIACINTO (STRADA VICINALE)
20	DANIGARCI SOTTANA E SUPERIORE ST.	54	SAN GIACINTO PICCOLA (STRADA
21	DOLLARITA (STRADA VICINALE)	55	SANFILIPPO INGUAGGIATO (STR.VIC)
22	FANIO (STRADA VICINALE)	56	SOPRANA (STRADA VICINALE)
23	FICUZZA 1° E 2°(STRADA VICINALE)	57	SORGIVA (STRADA VICINALE)
24	FIGURELLA (STRADA VICINALE)	58	SPIAGGIA (STRADA VICINALE)
25	FIUME TORTO (STRADA VICINALE)	59	TERMINI – SCIARA (INTERCOMUNALE)
26	FONTE SUPERIORE (STRADA VICINALE)	60	TERMINI – CACCAMO
27	FRANCO (STRADA VICINALE)	61	TERMINI CANGEMI CACCAMO
28	FRAPPOLEO (STRADA VICINALE)	62	TORRAZZA (STRADA VICINALE)
29	GIARDINELLO 1° E 2°(STRADA	63	TORRE (STRADA VICINALE)
30	IMPALASTRO (STRADA VICINALE)	64	TRE PIETRE (STRADA VICINALE)
31	INCALLISI (STRADA VICINALE)	65	VACCARA (STRADA VICINALE)
32	LIGNARI (STRADA VICINALE)	66	VALLIFONDO (STRADA VICINALE)
33	MAIOLINA 1° E 2°(STRADA VICINALE)	67	VARCOCO (STRADA VICINALE)
34	MOLARA (STRADA VICINALE)	68	VIGNALE(STRADA VICINALE)

CLASSIFICAZIONE DELLE LOCALITA' TERRITORIALI
(APPROVATA CON DELIBERA C.C. N°460 DEL 18/12/1985)

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
(APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE N° 460 DEL 18/12/1985)

CATEGORIA PRIMA CENTRO ABITATO
INTERO CENTRO ABITATO, COMPRENDENDOV I NUOVI RIONI DEL MAZZIERE-VECA, DEL MAZZARINO-COZZO MORTO, DEL BEVUTO E DELLA VIA LIBERTA’
CATEGORIA SECONDA ZONA LIMITROFA AL CENTRO ABITATO
LA CONTRADA MULINELLI-MACELLO-PATARELLA-CASA BARRANTE, LA ZONA BARRATINA –IMPALASTRO A DESTRA E A SINISTRA DELLA VIA ACQUEDOTTO CORNELIO E DELLA VICINALE CAVALLACCI, SOTTOSTANTE AL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA, LA ZONA DELLA CONTRADA SAN GIROLAMO, DELIMITATA DALLA STRADA TERMINI- CANCEMI E DALLA VICINALE SAN GIROLAMO AL DI SOTTO DELL’ AUTOSTRADA, NONCHE’ LA ZONA DI SAN COSIMO-CHIANCHE E CHIARERA, DELIMITATA DALLA STRADA PER PATERI E DAL BURRONE CALCASACCO
CATEGORIA TERZA ZONA PERIFERICA
LE RESTANTI ZONE DI ESPANZIONE DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO (P.R.G.)
CATEGORIA QUARTA FRAZIONI
IL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE, COMPRESSE LE FRAZIONI DELLA “SIGNORA” ED IL SOBBORGO CONTIGUO E LIMITROFO ALL’ ABITATO DI TRABIA.